

Testo unificato dei disegni di legge n. 22 "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), riguardanti le assemblee delle comunità" (proponente consigliere Giovanazzi) e n. 32 "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)" (proponenti consiglieri Lunelli, Lenzi, Panetta, Depaoli, Magnani e Anderle)

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 23.10.2009

INDICE

Capo I - *Organi della comunità e loro elezione o nomina*

Art. 1 - *Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 2 - *Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006*

Art. 3 - *Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006*

Art. 4 - *Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge provinciale n. 3 del 2006*

Capo II - *Ulteriori modificazioni della legge provinciale n. 3 del 2006*

Art. 5 - *Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006*

Art. 6 - *Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006*

Art. 7 - *Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2006*

Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 45 della legge provinciale n. 3 del 2006*

Capo III - *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 9 - *Abrogazioni*

Art. 10 - *Disposizioni transitorie e finali*

Capo I

Organi della comunità e loro elezione o nomina

Art. 1

Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserita la seguente:

"c bis) la conferenza dei sindaci."

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 16
Assemblea

1. L'assemblea è composta dal presidente e da un numero di consiglieri pari al doppio del numero dei comuni del territorio. Il presidente e la metà dei consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e segreto; l'altra metà dei consiglieri è costituita da rappresentanti nominati dai comuni.

2. Il presidente e la metà dei consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto sulla base di una o più liste aventi a riferimento tutto il territorio della comunità. Le elezioni si svolgono contemporaneamente al turno elettorale generale per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati compreso tra il numero dei comuni del territorio e il doppio dei comuni medesimi. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del coniuge.

4. Le elezioni sono indette dal Presidente della Provincia con proprio decreto.

5. Non è ammessa la candidatura a componente dell'assemblea ai sensi del comma 2 da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di coloro che ricoprono già tali cariche.

6. Per l'elezione del presidente e dei consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

7. I rappresentanti dei comuni nell'assemblea sono nominati da ciascun comune del territorio entro trenta giorni dalla data dell'ultima proclamazione a consigliere comunale nel turno elettorale generale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. La nomina del proprio rappresentante da parte di ciascun comune è effettuata, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio comunale. In terza votazione, da tenersi non prima di otto giorni dalla data della seconda votazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

8. I componenti eletti ai sensi del comma 7 possono essere consiglieri comunali o esterni in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per i consiglieri comunali e per i componenti dell'assemblea della comunità.

9. I componenti dell'assemblea durano in carica cinque anni e comunque fino all'elezione dei nuovi componenti di cui al comma 2.

10. Con l'elezione dei componenti di cui al comma 2 l'assemblea si intende validamente costituita; nei successivi trenta giorni, salvo il caso in cui non siano già stati nominati tutti i componenti in rappresentanza dei comuni, l'assemblea provvede esclusivamente agli atti di ordinaria amministrazione e agli atti urgenti.

11. Nel caso di scioglimento del consiglio comunale, il componente dell'assemblea dallo stesso nominato rimane in carica fino all'elezione del nuovo rappresentante da parte del consiglio comunale subentrante.

12. La prima seduta dell'assemblea è convocata dal presidente entro trenta giorni dalla scadenza della data di nomina prevista al comma 7.

13. Le modalità per l'attuazione di quest'articolo e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti dell'assemblea possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale sentiti la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol ed il Consiglio delle autonomie locali."

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Presidente e organo esecutivo

1. Il presidente è il legale rappresentante della comunità e presiede l'assemblea e l'organo esecutivo.

2. L'organo esecutivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 14 bis, è composto dal presidente e da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti nominati dal presidente medesimo, scelti anche all'esterno dell'assemblea. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

3. Nelle comunità con più di ventuno comuni, il numero massimo dei componenti dell'organo esecutivo è elevato a sette.

4. La scelta di assessori esterni non può essere superiore ad un terzo del numero dei componenti dell'organo esecutivo.

5. La carica di assessore di comunità è incompatibile con quella di assessore comunale o di sindaco. L'assessore di comunità decade dalla carica nel caso in cui non rimuova l'incompatibilità entro dieci giorni dal suo verificarsi. Il componente dell'assemblea, successivamente nominato assessore esterno in uno dei comuni membri della comunità, decade dalla carica di componente dell'assemblea.

6. I presidenti delle comunità sono membri di diritto del Consiglio delle autonomie locali."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 bis

Conferenza dei sindaci

1. La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni che fanno parte del territorio della comunità. La prima seduta della conferenza è convocata dal sindaco più anziano di età entro trenta giorni dalla costituzione dell'assemblea e si tiene nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 16, comma 7. Entro i successivi trenta giorni la conferenza elegge il presidente.

2. La conferenza dei sindaci esprime un parere sugli atti dell'assemblea concernenti:

- a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi;
- b) la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
- c) gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale;
- d) gli indirizzi generali sull'organizzazione della comunità.

3. La conferenza dei sindaci, previa richiesta dell'assemblea, può formulare proposte e osservazioni sugli altri atti della comunità.

4. I pareri della conferenza dei sindaci sono espressi a maggioranza dei componenti entro venti giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato dall'assemblea."

Capo II
Ulteriori modificazioni della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 5
Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 3 è inserito il seguente periodo: "Il trasferimento alle comunità delle funzioni attualmente svolte dai comprensori disposto ai sensi di questa legge deve intendersi comunque comprensivo anche dei compiti previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna).";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Per le funzioni già delegate al comune di Rovereto il trasferimento alla corrispondente comunità avviene sulla base di una convenzione tra i due enti, che disciplina i reciproci rapporti, ivi compreso il trasferimento di personale e dei beni strumentali alle medesime funzioni.";

c) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13 bis. Fino all'avvenuto trasferimento alle comunità delle funzioni già attribuite o delegate ai comprensori, questi ultimi sono autorizzati a provvedere ai fabbisogni delle costituenti comunità. A tale fine i bilanci di previsione dei comprensori utilizzano, per la programmazione della spesa, le risorse autorizzate ai fini della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) nonché ai fini della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento)."

Art. 6
Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Nel comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 dopo le parole: "e degli altri enti locali" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le unioni dei comuni. Ove la comunità, d'intesa con tutti o parte dei comuni del relativo territorio, intenda applicare quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 2/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) si considerano le sedi dei comuni appartenenti alla comunità nonché l'attuale sede segretariale del comprensorio".

Art. 7
Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All'articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 03 è inserito il seguente periodo: "Ai fabbisogni organizzativi e strumentali della comunità costituita nel territorio "Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna", fino al trasferimento delle funzioni, provvedono i comuni del territorio sulla base di convenzione con la stessa.";

b) dopo il comma 03 è inserito il seguente:

"04. Con decreto del Presidente della Provincia sono individuati gli atti fondamentali che le comunità devono adottare preliminarmente al trasferimento di funzioni previsto dall'articolo 8.";

c) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

"4 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 18, comma 2, le comunità

mantengono lo schema di bilancio in essere ed applicano le regole contabili già applicabili al comprensorio. Le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), sono svolte dall'organo di revisione contabile già nominato dal comprensorio fino alla soppressione dello stesso; il rendiconto dell'ente soppresso è approvato dall'assemblea della comunità entro tre mesi dalla data di soppressione del comprensorio. Il compenso corrisposto ai componenti dell'organo di revisione per le attività di questo comma è determinato con deliberazione della Giunta provinciale e i relativi oneri sono assunti dalla comunità."

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 45 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All'articolo 45 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 2 è inserito il seguente: "L'allegato A è modificato con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a seguito dell'istituzione, della soppressione o della modificazione delle agenzie e degli enti strumentali introdotte dalla legislazione provinciale.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Le competenze già attribuite dalla normativa provinciale ad una specifica struttura si intendono demandate alla struttura alla quale l'atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, adottato ai sensi dell'articolo 29, comma 4, dell'articolo 30, comma 1, nonché dell'articolo 32, ha attribuito le medesime competenze."

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 9

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 20 della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del capo I di questa legge si applicano a partire dal turno elettorale generale per le elezioni comunali dell'anno 2010, anche nel caso in cui gli statuti delle comunità dispongano diversamente. Le assemblee costituite prima di tale data sono rinnovate secondo quanto disposto da questa legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni dalla stessa recate prevalgono sulle norme con esse incompatibili contenute negli statuti delle comunità.

3. Presso gli uffici della Provincia è tenuta la raccolta degli statuti delle comunità; la Provincia ne cura la periodica pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.